

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 019/PS

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N.017/PS – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2019:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI (relatore/estensore) – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Fabio CAZZOLA, Avv. Alfredo VITALE (relatore/estensore) – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

- 1) PROCEDIMENTO N. 4/PS STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 A CARICO DI CARMINE RAIOLA – THREE SPORTS BUSINESS LTD IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. CARMINE RAIOLA – VINCENZO RAIOLA – VIESSE SPORT LTD, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINCENZO RAIOLA

FATTO

Con esposto pervenuto a questa Commissione in data 2 ottobre 2018, il procuratore sportivo Sig. Gaetano Paolillo rappresentava che:

- in data 25 gennaio 2017, la società calcistica U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. (di seguito, "Sassuolo") gli aveva conferito mandato in esclusiva al fine della stipula del contratto economico del calciatore Gianluca Scamacca;
- in data 31 gennaio 2017, il Sassuolo stipulava con il predetto Scamacca, per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dell'esponente Paolillo, contratto di prestazione sportiva con durata sino al 30 giugno 2021;
- in data 14 novembre 2017, lo Scamacca sottoscriveva contratto di rappresentanza con il Paolillo onde farsi assistere da questi, in qualità di procuratore sportivo regolarmente iscritto al relativo registro tenuto dalla FIGC; tale contratto aveva durata sino al 14 novembre 2019 e prevedeva la facoltà per il calciatore di recedere dallo stesso previo pagamento di una penale di euro 200.000,00;
- in data 20 novembre 2017, lo Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano con il Paolillo, in qualità di legale rappresentante della società Football & Sport s.r.l., contratto per la consulenza, assistenza e prestazione dei servizi in relazione al rinnovo del contratto di prestazione sportiva intercorrente tra lo Scamacca ed il Sassuolo;
- in data 21 novembre 2017, Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano effettivamente contratto di prestazione sportiva che prevedeva il tesseramento del calciatore sino al 30 giugno 2022;
- in data 17 maggio 2018, Paolillo rinegoziava in termini migliorativi per il calciatore le sue condizioni di ingaggio presso il Sassuolo, che venivano altresì comunicate per iscritto allo Scamacca in data 22 maggio 2018.

Secondo quanto rappresentato nell'esposto, le comunicazioni del Paolillo relative alla intervenuta rinegoziazione del contratto di prestazione sportiva tra lo Scamacca ed il Sassuolo non venivano, tuttavia, riscontrate dallo Scamacca e, pressoché contestualmente

a tale silenzio serbato dal calciatore nei confronti del proprio (all'epoca dei fatti) procuratore sportivo, cominciavano a comparire sulla stampa diverse notizie univocamente indirizzate ad informare circa l'intenzione dello Scamacca di cambiare il procuratore sportivo per farsi assistere dal Sig. Carmine Raiola.

Quindi, giusta comunicazione inviata al Paolillo in data 23 maggio 2018, lo Scamacca, lamentando che le condizioni economiche convenute dal medesimo Paolillo con il Sassuolo non erano da considerarsi per lui soddisfacenti, intimava al Paolillo di astenersi dal curare i suoi rapporti professionali; richiesta quest'ultima poi reiterata anche con le comunicazioni inviate da Scamacca a Paolillo in data 24 maggio 2018 e 1 giugno 2018, con le quali lo Scamacca rappresentava altresì la propria impossibilità di onorare il pagamento della penale convenzionalmente pattuita.

Paolillo, anche in considerazione delle affermate insistenti voci secondo cui il Sig. Carmine Raiola era divenuto l'effettivo procuratore sportivo dello Scamacca, si determinava per (i) l'invio di una comunicazione al Sassuolo con la quale ribadiva di essere l'unico procuratore legittimamente incaricato di curare gli interessi del predetto calciatore Scamacca nonché (ii) avviare contatti telefonici con l'Avv. Vittorio Rigo, quale legale notoriamente investito della cura degli interessi del Sig. Carmine Raiola.

Successivamente, ulteriori notizie di stampa corroboravano l'ipotesi che il calciatore Scamacca avesse richiesto l'assistenza in qualità di procuratore sportivo del Sig. Carmine Raiola, ipotesi vieppiù confermata dalle comunicazioni telefoniche avute tra l'esponente ed il Dott. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara Calcio) e il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno Calcio) (con la precisazione che in tale ultimo caso, secondo l'esposto, il contatto sarebbe avvenuto con il Sig. Enzo Raiola).

Quindi, in data 14 agosto 2018, perveniva al Paolillo revoca per giusta causa del mandato da parte dello Scamacca.

Ricevuto l'esposto e successivamente all'apertura del fascicolo (adempimento effettuato in data 11 ottobre 2018), questa Commissione investiva la Procura Federale della richiesta di provvedere ad *"ascoltare Leoni Luca, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dell'A.S. Livorno Calcio; Angelozzi Guido, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Spezia Calcio s.r.l.; Carnevali Giovanni, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Generale della società U.S. Sassuolo Calcio Srl"*, invitando altresì la Procura Federale *"a voler esaminare la posizione del calciatore Scamacca Gianluca al fine di valutarne eventuali profili disciplinari"*.

Gli esiti dell'attività istruttoria della Procura Federale venivano comunicati a questa Commissione in data 25 gennaio 2019 e, alla luce delle risultanze delle indagini compiute, ci si determinava per la predisposizione dell'atto di incolpazione nei confronti dei Sigg.ri Carmine e Vincenzo Raiola, loro contestando la violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo per aver, in concorso tra loro, in proprio e per le società da essi rappresentati (e nello specifico, quanto al Sig. Carmine Raiola, della società Three Sports Business Ltd., 40 Villa Fairhomme, Sir. Augustus Bartolo Street, Tà Xbiex Malta; quanto al Sig. Vincenzo Raiola, della società Viesse Sport Limited, 10 Maccurtain Hill, Clonakilty, Cork, Ireland), reiteratamente posto in essere, tra i mesi di maggio ed agosto del 2018, condotte consistenti nell'esercizio dell'attività di procuratore sportivo in favore del calciatore Gianluca Scamacca, pur in difetto di conferimento da parte di questi di rituale mandato e pur nella consapevolezza della sussistenza di un concomitante efficace mandato sottoscritto tra il predetto calciatore ed il procuratore Gaetano Paolillo; in particolare, anche sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale, l'atto di incolpazione si fondava sull'aver i predetti Sigg.ri Raiola intrattenuto contatti telefonici e/o personali con il Sig. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Angelozzi (Direttore Generale dello Spezia), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara) ed il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno), finalizzati a definire i termini e le condizioni di potenziali contratti di prestazioni sportive da sottoscrivere tra il predetto calciatore Scamacca e le menzionate società calcistiche.

Anche in considerazione della maggiorazione dei tempi previsti per il perfezionamento delle relative notifiche, risiedendo gli incolpati all'estero (così come all'estero sono parimenti

le sedi delle società di cui gli stessi sono legali rappresentanti), l'udienza per la trattazione della vicenda veniva fissata per il 19 marzo 2019.

I sigg.ri Raiola si costituivano, esclusivamente in proprio e non anche quali legali rappresentanti delle incolpate società, a mezzo del difensore Avv. Diana, depositando ritualmente memoria con la quale, oltre a contestare nel merito il rilievo disciplinare dei fatti loro ascritti, preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC, il difetto di competenza di questa Commissione Procuratori Sportivi nonché l'esaurimento - per decorrenza del relativo termine - del potere sanzionatorio esercitato.

All'esito dell'udienza dello scorso 17 aprile 2019, questa Commissione si è riservata la decisione.

DIRITTO

Per ragioni di priorità logico-giuridica, occorre affrontare innanzitutto le eccezioni preliminari articolate dalla difesa degli incolpati, anticipando tuttavia che esse sono infondate e pertanto meritano di essere respinte per le ragioni di seguito partitamente esposte.

A) Il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Premettendo che (i) il Sig. Carmine Raiola è iscritto al registro federale provvisorio degli agenti sportivi dal 16 agosto 2018 e (ii) il Sig. Vincenzo Raiola è iscritto al registro federale provvisorio degli agenti sportivi dal 25 luglio 2018 e ha chiesto la cancellazione dallo stesso dal 1 ottobre 2018, la difesa degli incolpati, asserisce che:

- i procuratori sportivi, in quanto non tesserati, non sarebbero sottoposti alla giurisdizione sportiva, soggiacendo alle disposizioni dell'ordinamento federale negli esclusivi limiti di cui all'art. 9.1. del Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, non idoneo ad includere (sempre secondo la prospettazione difensiva degli incolpati) anche l'adesione alla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC;
- a non diversa conclusione deve pervenirsi anche con riferimento agli impegni assunti dal procuratore sportivo che, come nel caso degli incolpati Carmine e Vincenzo Raiola, abbia conseguito l'iscrizione nel registro provvisorio degli agenti sportivi.

L'articolata (e non priva di tratti suggestivi) ricostruzione operata dalla difesa degli incolpati si caratterizza tuttavia per una evidente omissione di rilevanti dati normativi atti a ricostruire in modo compiuto (e con esiti evidentemente divergenti rispetto a quelli esposti con l'eccezione in esame) la disciplina dell'attività di procuratore sportivo da parte di chi, come gli incolpati, operi pur non essendo residente in Italia.

Come recentemente rammentato anche dalla Corte Federale d'Appello (Sez. IV, comunicato Ufficiale n. 066/CFA del 23 gennaio 2019), il "*Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo*" prevede che i procuratori sportivi possano prestare tale attività di mediazione tra calciatori e società calcistiche a condizione che siano iscritti nell'apposito Registro, che venga sottoscritto un formale contratto di rappresentanza e che tale contratto sia ritualmente depositato presso la FIGC.

L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del procuratore di osservare le norme statutarie ed i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA (improntando il proprio operato ai principi di correttezza professionale), nonché il suo assoggettamento ai poteri disciplinari previsti dal Regolamento.

Tale obbligo ed il relativo assoggettamento costituiscono oggetto di espressa indicazione nella *Dichiarazione delle Persone Fisiche* che il procuratore è tenuto a presentare ai fini dell'iscrizione nel Registro. Con la sottoscrizione di tale documento, il procuratore, infatti, dichiara:

- (punto 2) di obbligarsi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla sua attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni;
- (punto 3) di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.

L'art. 9 del Regolamento prevede, poi, che la competenza a giudicare le violazioni del Regolamento stesso e l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA sia della Commissione Procuratori Sportivi, con un procedimento oggetto di apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dal Consiglio Federale.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di procuratore sportivo da parte di soggetti non residenti in Italia, il Regolamento prevede che in tal caso l'attività possa essere svolta a condizione che gli stessi procuratori comprovino l'iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi contratti di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC.

Per tali soggetti, il vincolo di giustizia nei confronti dell'ordinamento federale, pur desumibile dai principi generali, non è stato formalmente ed espressamente previsto dal citato Regolamento, non essendo essi iscritti nel Registro.

Per ovviare a tale carenza ed evitare una evidente disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, si è provveduto mediante la individuazione di un regime regolatorio *ad hoc* istituito con i Comunicati Ufficiali FIGC nn.1 e 2/PS del 12 giugno 2015, con cui la Federazione ha posto a carico dei procuratori iscritti presso altre Federazioni l'obbligo di depositare presso la FIGC, oltre al contratto di rappresentanza, anche una autodichiarazione delle persone fisiche/giuridiche, avente contenuto precettivo identico a quello previsto dalla dichiarazione che deve essere resa dai procuratori operanti in Italia per l'iscrizione nel Registro.

Tale dichiarazione, così come quella prevista per l'iscrizione nel Registro per i procuratori sportivi residenti in Italia, include infatti, per quanto massimamente rileva ai fini del presente giudizio disciplinare:

- l'obbligazione di osservare e rispettare le norme del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC;
- l'assoggettamento volontario alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.

Con il che, come condivisibilmente concluso dalla citata decisione della Corte Federale d'Appello, siffatto quadro normativo consente di affermare che *“al di là del generico obbligo previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC per coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale, tra le quali essa è certamente ricompresa, tale attività è oggetto di specifica regolamentazione, con norme di condotta, in parte oggetto di normazione diretta ed immediata (Regolamento) ed in parte ricavabili de relato (norme federali, statutarie e regolamentari FIGC, FIFA e UEFA), ma con norme procedurali, disciplinari e sanzionatorie esclusive e non mutuabili da altre fonti dell'ordinamento federale”*.

In definitiva, lo svolgimento dell'attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto presso federazioni di altri stati è condizione sufficiente perché questi sia integralmente attratto al regime giuridico-giurisdizionale della FIGC, ciò anche indipendentemente dall'entità dell'attività concretamente svolta.

Al riguardo, è noto che i Sigg.ri Raiola, affermati procuratori sportivi, nel periodo in esame, hanno assistito numerosi calciatori in Italia depositando ritualmente i relativi mandati ai quali sono allegati obbligatoriamente le autodichiarazioni sopra citate (dati peraltro facilmente accessibili mediante consultazione dell'elenco pubblico disponibile nella sezione “trasparenza” del sito ufficiale della FIGC).

Con il che, appunto considerando l'entità dell'attività svolta, neanche potrebbe valere il rilievo secondo cui il vincolo di giustizia assunto dal procuratore residente all'estero sarebbe riferibile esclusivamente alle condotte da esso serbate con riferimento allo *specifico* contratto da esso depositato, dimostrando l'esistenza dei contratti depositati dagli incolpati come essi svolgano attività procuratoria essendo fortemente radicati (anche) in Italia e pertanto, anche sotto tale diverso ed ulteriore punto di vista, meritino di soggiacere al medesimo regime giuridico applicabile ai procuratori sportivi iscritti al registro.

Né a diverse conclusioni in ordine al pieno assoggettamento degli incolpati alla giurisdizione federale può pervenirsi laddove si ritenesse (come pure, sebbene apoditticamente, adombra la difesa degli incolpati) che le condotte contestate siano state

tenute nella vigenza della iscrizione dei Sigg.ri Carmine e Vincenzo Raiola al registro provvisorio FIGC degli agenti sportivi, istituito ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 80 del 26 giugno 2018, "ritenuta la necessità, nelle more dell'adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di "Registro nazionale degli agenti sportivi" di cui all'art. 1, comma 373, Legge n. 205/17 e art. 1, DPCM 23.3.2018, di emanare disposizioni transitorie e temporanee per la disciplina dell'attività di agente sportivo".

Ed invero, l'iscrizione a siffatto registro provvisorio (a cui i Sigg.ri Raiola hanno richiesto di essere iscritti, rispettivamente, quanto al Sig. Carmine Raiola in data 10 agosto 2018 e quanto al Sig. Vincenzo Raiola in data 18 luglio 2018) implicava comunque che i richiedenti manifestassero (mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica) la volontà di:

- obbligarsi "senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque offerenti alla [mia] attività di Agente sportivo, comprese le norme statutarie e regolamenti della FIFA e delle sue Confederazioni;
- di sottopor[mi]si volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA".

Dichiarazioni che, dunque, si pongono in rapporto di lineare *continuità* con le manifestazioni di volontà (già) rese dagli stessi incolpati all'atto della sottoscrizione della relativa modulistica necessaria per operare (in qualità di residenti all'estero) anteriormente alla istituzione del registro provvisorio, ed appaiono vieppiù confermate della inequivoca sottoposizione degli stessi, senza alcun limite e/o esclusione di sorta, alla giurisdizione federale, in quanto svolgenti *attività rilevanti* per l'ordinamento federale.

Ciò peraltro in linea con quanto affermato anche dalla Corte d'Appello Federale con la decisione Sez. IV, comunicato Ufficiale n. 066/CFA del 23 gennaio 2019, non appellata.

B) Il difetto di *potestas iudicandi* in capo alla Commissione Procuratori Sportivi.

Parimenti infondata è l'eccezione con cui la difesa degli incolpati contesta la sussistenza della *potestas iudicandi* di questa Commissione, anche in tal caso sull'assunto che, all'epoca della commissione dei fatti oggetto di contestazione, i Sigg.ri Raiola non fossero iscritti nel registro procuratori sportivi ma nel registro provvisorio.

L'eccezione è priva di pregio dal momento che, come già si è avuto modo di evidenziare, anteriormente all'iscrizione al registro provvisorio i Sigg.ri Raiola operavano in forza del regime delineato dai Comunicati Ufficiali FIGC nn.1 e 2/PS del 12 giugno 2015, a mezzo del quale essi erano comunque del tutto equiparati, anche per quanto concerne la rilevanza disciplinare delle condotte da essi serbate e la competenza di questa (sola) Commissione per l'applicazione delle relative sanzioni, ai procuratori operanti in Italia.

Peraltro, la correttezza di siffatta ricostruzione ha trovato conferma anche da parte della Corte d'Appello Federale.

Ed invero, con la decisione da ultimo citata, allo stato non appellata, proprio con riferimento alla condotta astrattamente rilevante sul piano disciplinare tenuta dal Sig. Carmine Raiola in quanto operante quale procuratore iscritto presso altra Federazione, la Corte Federale d'Appello ha attribuito la *esclusiva potestas iudicandi* a questa Commissione, in luogo del Tribunale Nazionale Federale.

C) Estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine ex art. 34 bis, comma 1, C.G.S.

Infondata è altresì l'eccezione con cui la difesa degli incolpati ritiene nel caso di specie eluso da questa Commissione il termine di esercizio del potere sanzionatorio ad essa spettante.

Secondo la prospettazione degli incolpati, l'esercizio del potere sanzionatorio dovrebbe avvenire entro il termine di 90 giorni, siccome previsto dall'art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva, con identificazione del relativo *dies a quo* nel momento in cui l'esposto è stato presentato (*i.e.* 2 ottobre 2018) ovvero, al più tardi, nel momento in cui questa Commissione lo ha ricevuto (*i.e.* 9 novembre 2018).

In disparte ogni rilievo circa la effettiva applicabilità ai procedimenti di competenza di questa Commissione del termine di cui al richiamato art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva, basti considerare che, proprio il precedente della Corte Federale d'Appello richiamato dalla difesa degli incolpati conduce a smentire *in toto* la tesi *ex adverso* esposta, in quanto in tal caso alla stregua dei principi ivi sanciti la decorrenza di tale termine procedimentale "deve

essere fatto coincidere con la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi"; principi che, *calati* nel contesto specifico del procedimento oggetto del presente giudizio, portano ad identificare il relativo *dies a quo* con il momento di comunicazione dell'atto di incolpazione, intervenuto in data 19 marzo 2019, e la scadenza del relativo termine di 90 giorni in data 17 giugno 2019, ben dopo rispetto al momento di emissione del dispositivo conclusivo del presente giudizio (pubblicato in data 8 maggio 2019).

La correttezza di siffatta impostazione interpretativa si ravvisa altresì considerando che è soltanto con l'atto di incolpazione che si addiène alla esatta determinazione della qualificazione giuridica e dell'(eventuale) rilievo disciplinare delle condotte portate all'attenzione di questa Commissione con l'esposto, mentre, diversamente, non potrebbe assumere tale medesimo rilievo il mero ricevimento dell'esposto.

Ciò in quanto, nel complessivo sistema procedimentale delineato dal Regolamento Procuratori Sportivi, l'avvenuto ricevimento di un esposto si connota come *evento* al più idoneo ad avviare la fase propriamente accertativa dell'ipotetico illecito descrittivo, finalizzata a stabilire la effettiva configurazione giuridica delle condotte ivi rappresentate e, se del caso, la rilevanza disciplinare delle stesse.

Invero, sebbene l'esposto presenti i necessari e sufficienti requisiti contenutistici per superare il vaglio preliminare di *ammissibilità* alla stregua del Regolamento procuratori Sportivi, i fatti che vi sono riportati sovente inducono la Commissione (e nel caso di specie siffatta esigenza è viepiù emersa, stante la complessità della fattispecie portata alla cognizione di questo organo) a compiere - direttamente ovvero per il tramite della Procura Federale - più o meno penetranti attività accertative, volte a chiarire tutti i profili oggetto di valutazione, necessari per consentirle l'effettivo, pieno e consapevole esercizio delle proprie prerogative disciplinari.

Orbene, con riferimento alla fase propriamente accertativa delle condotte oggetto di esposto (ed astrattamente aventi rilevanza disciplinare) non vi sono espresse disposizioni volte a sancire il termine entro cui tale fase debba concludersi; con il conseguente effetto per cui lo svolgimento di tale momento accertativo, strumentale all'esercizio del potere disciplinare, non può essere *a fortiori* considerato idoneo a indurre la decorrenza del termine per l'esercizio del relativo potere sanzionatorio.

Ed infatti, soltanto dopo l'attento esame delle risultanze istruttorie (indagini, nel caso specifico, affidate alla Procura Federale) la Commissione decide se archiviare o procedere alla incolpazione: né potrebbe essere altrimenti.

D) Sulla fondatezza nel merito dei rilievi disciplinari.

Come accennato in narrativa, i fatti descritti nell'esposto presentato da Paolillo hanno trovato propria compiuta conferma all'esito delle attività accertative svolte dalla Procura Federale su incarico di questa Commissione.

Dallo svolgimento delle audizioni personali dei soggetti interessati eseguite dalla Procura Federale, emerge che, sebbene le condotte poste in essere dagli incolpati procuratori non si siano tradotte nella sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva ed a smentita di quanto affermato nelle difese degli incolpati, ciascuno di essi si è reiteratamente manifestato quale procuratore di fatto del calciatore Scamacca, pur nella consapevolezza che in quel momento costui era ancora contrattualmente legato all'esponente procuratore Paolillo.

In particolare, quanto al Sig. Carmine Raiola, ciò è accertato:

- da quanto dichiarato dal Sig. Carnevali (all'epoca dei fatti Dirigente del Sassuolo), con il quale il Carmine Raiola si è interrelazione non soltanto mediante una telefonata di contenuto interlocutorio ma, ancor più significativamente, con la prospettazione (di cui il Carnevali riferisce i contenuti a Paolillo anche nella conversazione telefonica del 6 agosto 2018) di un prossimo imminente incontro della società Sassuolo con il calciatore Scamacca per rivedere l'accordo contrattuale;
- da quanto affermato dal Sig. Leone (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo del Pescara), il quale ha dichiarato alla Procura Federale di aver incontrato Carmine Raiola presso la sede della Roma A.S. nel mese di giugno 2018 e di aver da questi saputo che egli stava *"per prendere"* Scamacca.

- Quanto al Sig. Vincenzo Raiola, ciò è accertato
- dai contatti avuti da questi con il Sig. Angelozzi (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dello Spezia Calcio) presso l'albergo sede del calciomercato nell'agosto 2018, nel corso dei quali il Sig. Vincenzo Raiola riferì che tanto Scamacca (che non era assistito dal Raiola) che il calciatore Tripaldelli (invece assistito dal Raiola) sarebbero stati ceduti al Pescara ovvero a squadra olandese, con ciò dando inequivocabilmente atto di ben conoscere gli esiti possibili di trattative contrattuali coinvolgenti anche calciatori (*i.e.* Scamacca) non annoverabili tra quelli che gli avevano conferito mandato;
 - dalla conversazione telefonica avuta con il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara), effettuata da quest'ultimo per dirimere la questione circa chi fosse (tra Raiola e Paolillo) legittimato ad essere il procuratore di Scamacca, nel corso della quale, secondo quanto riferisce Leone, Vincenzo Raiola gli ha fatto intendere di essere il procuratore di Scamacca;
 - dalla conversazione telefonica avuta con il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno) tra i mesi di fine luglio/inizio agosto 2018, nella quale il Sig. Vincenzo Raiola inequivocabilmente afferma di avere (unitamente a suo cugino Carmine) la *disponibilità* di Scamacca, trattandone il possibile trasferimento a Livorno. Tale contesto fattuale è altresì corroborato
 - dal contributo che l'Avv. Rigo ha cercato di dare a favore del Paolillo dall'Avv. Rigo, apertamente *agente* in qualità di procuratore del Sig. Carmine Raiola, con il precipuo fine di addivenire ad un componimento transattivo della vicenda, esplicitamente riconoscendo (si veda in particolare la trascrizione della telefonata effettuata con Paolillo nelle date del 9 agosto 2018) la fondatezza nel merito delle pretese avanzate e delle recriminazioni manifestate dall'esponente;
 - dalla circostanza che la formale revoca del mandato al Paolillo, sia stata dal calciatore Scamacca inviata (evidentemente non per caso) anche ai Sigg.ri Raiola nonché alle società calcistica Sassuolo, Livorno e Pescara che erano quelle con cui i suddetti Raiola erano in contatto al fine di cercare una sistemazione per il predetto calciatore.

Siffatte univoche risultanze probatorie, sono tutte convergenti verso l'identificazione di condotte che si sostanziano incontestabilmente nel determinare il venir meno del rapporto di rappresentanza tra lo Scamacca ed il proprio procuratore Paolillo; il che induce a ritenere le stesse, per quanto formalmente non tradottesì nell'avvio di trattative contrattuali né in conclusione di accordi, di per sé idonee ad integrare i rilievi disciplinari di cui al capo d'imputazione, in quanto suscettibili di manifestare modalità di svolgimento dell'attività di procuratore sportivo lesive dei canoni della lealtà, correttezza e probità.

Ed invero, ai fini della identificazione della rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dagli incolpati, non può non evidenziarsi come lo stesso *tentativo* di addivenire ad un componimento bonario della controversia con il Paolillo – avente peraltro natura latamente confessoria – sia stato avviato soltanto all'esito di un contatto originato dallo stesso esponente Paolillo (per il tramite dell'Avv. Rigo) e quando oramai la (peraltro confermata) notizia del mutamento di procuratore sportivo da parte del calciatore Scamacca si era già ampiamente diffusa tra gli addetti ai lavori, in quanto ripresa dai maggiori organi di stampa specialistica e sui relativi siti web.

A tal proposito, valga rilevare che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame hanno esaustivamente valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz'altro nel senso dell'indubbia individuazione di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri Raiola.

Ciò detto e passando al *quantum* della sanzione da comminare, la gravità oggettiva delle condotte riscontrate a carico di entrambi gli incolpati indurrebbero ad irrogare una pena di consistente entità. Tuttavia, alla luce della complessiva valutazione degli eventi, si ritiene di poter favorevolmente apprezzare, con effetti posti a beneficio di entrambi gli incolpati, la genuina volontà (seppur poi non portata a compimento, per ragioni che non rientrano nella cognizione di questa Commissione) di addivenire ad un componimento transattivo della vicenda (cfr. telefonate intercorse tra l'Avv. Rigo e Paolillo), mediante riconoscimento al Paolillo delle pretese economiche da esso vantate.

Inoltre, quanto alla differenziazione delle posizioni di ciascuno degli incolpati, si ritiene di identificare nel Sig. Carmine Raiola il soggetto cui deve essere ascritta la maggiore responsabilità dei fatti contestati, emergendo dalle risultanze istruttorie come sia appunto a lui riferibile l'effettiva, concreta e complessiva gestione dell'intera vicenda relativa al giocatore Scamacca. In particolare, si ritiene che (relativamente) maggiore rilevanza disciplinare debba essere riconosciuta alla manifestata volontà al Sig. Carnevali di rivedere le condizioni contrattuali di Scamacca; all'affermazione di essere in procinto di acquisire Scamacca; nonché alla circostanza di essersi avvalso dell'Avv. Rigo quale proprio referente di fiducia per la complessiva definizione transattiva della controversia *in fieri*, con ciò denotando di essere l'effettivo *dominus* della stessa.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi, ogni altra eccezione, deduzione e difesa rigettata, condanna i Sig.ri Carmine Raiola e Sig. Vincenzo Raiola, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti delle società da essi rappresentate (e nello specifico, quanto al Sig. Carmine Raiola, della società Three Sports Business Ltd., 40 Villa Fairhomme, Sir. Augustus Bartolo Street, Tà Xbiex Malta; quanto al Sig. Vincenzo Raiola, della società Viesse Sport Limited, 10 Maccurtain Hill, Clonakilty, Cork, Ireland), alla sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo nella misura, rispettivamente:

- quanto al Sig. Carmine Raiola, di mesi 3;
- quanto al Sig. Vincenzo Raiola, di mesi 2.

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 15 Maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina